SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

(95ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » **(1718)** e « Norme per la disciplina delle opere con strutture in conglomerato cementizio semplice, armato precompresso e di metallo » **(1743)** (*D'iniziativa dei senatori Genco ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 1295, 1296, 1297, 1298
ADAMOLI 1296
DE UNTERRICHTER, *relatore* 1296, 1297
GENCO 1296, 1297

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chiariello, Corbellini, Deriu, de Unterrichter, Fabretti, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Murgia, Spasari, Vergani, Vidali e Zannier.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (1718) e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: « Norme per la disciplina delle opere con strutture in conglomerato cementizio semplice, armato precompresso e di metallo » (1743)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco, Giuntoli Graziuccia, Corbellini, Battista, De Luca Angelo, Vecellio, Zannier e Indelli: « Norme per la disciplina delle opere con

strutture in conglomerato cementizio semplice, armato precompresso e di metallo ».

Informo la Commissione che solo in questo momento, e dietro mio interessamento e sollecitazione, il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che il Sottosegretario de' Cocci non potrà intervenire ai nostri lavori perchè convocato urgentemente alla Camera dei deputati.

Avendo informato il Ministero dell'ordine del giorno della Commissione ben dieci giorni fa, mi vedo costretto ad elevare una ferma protesta per l'assenza del Governo che ci impedisce di lavorare utilmente in quanto, per la seduta di oggi, è prevista la discussione di due provvedimenti che interessano unicamente il Ministero dei lavori pubblici.

G E N C O . Mi associo alla protesta del Presidente Garlato; anzi, chiedo che questa incresciosa situazione venga segnalata alla Presidenza del Senato.

A D A M O L I . A nome del mio Gruppo mi dichiaro d'accordo con il Presidente ed il senatore Genco.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione lo ritiene opportuno, malgrado l'assenza del Governo che ci impedisce di continuare nell'esame vero e proprio dei disegni di legge, inviterei il relatore, senatore De Unterrichter, a riassumere brevemente i termini dei problemi che la Commissione è chiamata ad esaminare.

D E U N T E R R I C H T E R , *relatore.* Accetto l'invito del Presidente. Desidero tuttavia sottolineare che la materia in discussione è talmente complessa e delicata da richiedere, fin dal suo primo esame, la presenza di un rappresentante del Governo.

Innanzitutto, infatti, è necessario impostare le linee generali del problema tenendo presente che i due provvedimenti, contrariamente a quanto potrebbe apparire a prima vista, non stabiliscono norme tecniche bensì amministrative, in relazione alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso.

Vi è poi da aggiungere che, mentre nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo, si fa cenno all'opportunità che la nuova disciplina non sia limitata alle sole opere in cemento armato, ma estesa anche alle costruzioni in laterizi e in strutture metalliche, nel testo di legge nulla è stabilito in proposito; a mio avviso, invece, questa è una delle questioni fondamentali che bisogna considerare.

Infatti, ripeto, poichè le presenti disposizioni non stabiliscono norme tecniche per l'uso del cemento armato ma norme amministrative relative alla presentazione dei progetti delle opere in cemento armato, sarebbe opportuno estendere questa disciplina agli altri sistemi costruttivi per evitare disparità di regolamentazione.

Dirò infatti che non è vero che le costruzioni in cemento armato sono quelle che hanno dato luogo ai maggiori disastri; al contrario, proprio nel campo delle opere in laterizi ed in strutture metalliche è spesso accaduto che i costruttori non si siano domandati se quelle strutture erano adeguate alle sollecitazioni che dovevano sopportare.

Basti ricordare il crollo, a Genova, di una tettoia in ferro di 15.000 metri quadrati che, per fortuna, non ha causato morti e feriti perchè, in quel momento, nessuno vi si trovava sotto; ma questi fatti stanno a dimostrare la necessità assoluta di stabilire, per tutte le costruzioni in generale, le garanzie di stabilità.

Vi sono poi altri problemi di fondo che non si possono affrontare se non in presenza di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

Siamo tutti convinti che le norme tecniche fino ad oggi seguite sono oramai da considerarsi sorpassate in rapporto all'evoluzione della moderna tecnica costruttiva e delle progettazioni nonchè ai nuovi requisiti dei materiali stessi impiegati per le costruzioni in cemento armato.

Non si può dunque ulteriormente rimandare la necessità di indicare per legge l'organo qualificato a precisare quali debba-

no essere i nuovi « coefficienti di sicurezza » nelle costruzioni, pur lasciando alla discrezionalità del progettista i criteri di calcolo.

Allo stato attuale, infatti, mancando norme precise, i costruttori possono difendersi dicendo, per l'appunto, che nessuna legge impone loro di rispettare il « coefficiente di sicurezza » uno, due o otto. Questi elementi devono dunque essere chiariti e, nel testo che approveremo, dovremo stabilire quale è l'organo cui compete, con regolamento aggiornabile di due anni in due anni, emanare le norme tecniche in questo settore.

In breve, onorevoli senatori, questi sono i principali problemi che la Commissione deve affrontare e che richiedono, per giungere a soluzione, il contributo ed il parere del Governo. Pertanto, mi pare del tutto inutile continuare nell'odierna discussione, perchè questa non sarebbe in alcun modo costruttiva.

P R E S I D E N T E . Domando all'onorevole relatore se ritiene che i due disegni di legge possano essere fusi in un unico testo.

D E U N T E R R I C H T E R , *relatore.* Certamente si: i due disegni di legge, infatti, sono senz'altro unificabili.

Il testo governativo, per la verità, appare più completo ed organico in quanto il disegno di legge d'iniziativa parlamentare è stato predisposto più che altro per invitare il Governo a pronunciarsi su una materia della quale si parlava da anni senza giungere a risultati concreti; comunque, desidererei che in proposito si pronunciasse anche il senatore Genco che è il primo firmatario della proposta parlamentare.

G E N C O . Accetto senz'altro di conglobare il testo da me sottoscritto con quello presentato dal Governo e colgo l'occasione per ribadire brevemente quanto sottolineato dal senatore de Unterrichter.

È necessario dettare nuove norme per regolamentare le costruzioni in cemento armato, ma è altrettanto indispensabile disciplinare la materia delle opere in laterizi e in strutture metalliche per le quali non esistono oggi precise disposizioni.

Ad esempio, quali sono le norme che devono regolare la progettazione e l'esecuzione dei ponti in cemento armato la cui arditezza ha oggi raggiunto forme un tempo sconosciute? Quali sono le norme tecniche, le prove preventive sui materiali, gli organi qualificati che devono controllare la realizzazione di queste opere? Manca un qualsiasi regolamento!

La prassi consueta è la seguente: uno o due mesi prima dell'ultimazione del ponte, se ne fa il collaudo ponendovi sopra carichi statici costituiti da autocarri carichi di sabbia; poi si esegue la prova dinamica facendo passare sul ponte gli automezzi, si misurano le frecce di flessione e, di solito, tutto va bene.

Ma tale modo di procedere è troppo semplicistico. Per questo, una volta iniziata, la discussione di tali complessi problemi va portata fino in fondo in maniera esauriente e con la presenza dell'organo che più di ogni altro è interessato a questa materia: il Ministero dei lavori pubblici. Bisogna infatti arrivare ad una regolamentazione chiara e precisa in modo che, anche nella deprecata ipotesi che si verifichino dei disastri, si sappia come agire.

Cito per tutti il caso del ponte di Ariccia, opera realizzata da Pio IX nel secolo scorso, bombardata e quindi ricostruita con la medesima tecnica. Come sapete, il ponte è parzialmente crollato poco tempo fa, ma la responsabilità del disastro in cui hanno perduto la vita alcuni automobilisti di passaggio sembra non sia addebitabile ad alcuno!

Tutto ciò, ripeto, può accadere ed accade perchè manca una qualsiasi normativa in materia di sicurezza dei ponti! Ora, questa è una materia vastissima e penso che si imponga, dato lo sviluppo eccezionale delle costruzioni, un regolamento che prescriva tutto il necessario.

Premesso questo, riservandomi di intervenire, presente il Governo, in altra seduta, dico che abbiamo il dovere non di stabilire norme tecniche ma di mettere punti fermi

perchè ne va della nostra responsabilità non penale nè civile ma di coscienza! Per questo accolto la proposta del relatore di estendere il discorso a tutti i tipi di costruzione!

P R E S I D E N T E . Mi pare che siamo tutti d'accordo che non è possibile affrontare la discussione senza la presenza del Governo come pure concordiamo sul fatto che questa debba essere una legge amministrativa e non tecnica. Semmai dovremo prescrivere per legge che entro un determinato termine il Ministro si impegni ad emanare il regolamento (da aggiornare periodicamente) che contenga le prescrizioni di natura tecnica che debbono essere osservate dai costruttori.

Quanto alla decisione sulla scelta dell'uno o dell'altro dei due disegni di legge come base oppure se affidare al relatore la predisposizione di un nuovo testo, lo decideremo alla fine della discussione generale, quando potremo trarre delle conclusioni e vedere quali sono le proposte dei singoli e quali quelle del Governo.

In questo senso possiamo rimanere d'accordo e rinviare il seguito della discussione dei due disegni di legge alla seduta di venerdì mattina alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari